

Deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2015, n. 78 - 26119

Indizione, ai sensi del titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), di referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di Campiglia Cervo mediante fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo (Provincia di Biella).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

visto il disegno di legge n. 144 di "Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo, San Paolo Cervo, in Provincia di Biella" e la documentazione allo stesso allegata;

viste le deliberazioni consiliari dei Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo rispettivamente n. 47 del 4 febbraio 2015, n. 38 del 4 febbraio 2015 e n. 40 del 4 febbraio 2015, con le quali si richiede alla Regione l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo;

visto l'articolo 133, secondo comma della Costituzione e l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), i quali dispongono che per l'istituzione nel territorio della Regione di nuovi comuni siano sentite le popolazioni interessate;

visto l'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), il quale disciplina l'istituzione di nuovi comuni anche mediante fusione di comuni già esistenti e prevede, per tale procedura, preliminarmente, l'indizione di un referendum consultivo approvato con deliberazione del Consiglio regionale, al fine di sentire le popolazioni interessate;

visto l'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) che, al comma 2, stabilisce che su richiesta dei comuni interessati alla fusione, la Giunta regionale presenti un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune;

visto il titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), recante le disposizioni sull'indizione, organizzazione e svolgimento del referendum consultivo nonché sulla proclamazione del risultato referendario e adempimenti conseguenti e successivi;

preso atto del parere favorevole alla istituzione del nuovo Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo, espresso dalla Provincia di Biella, in data 17 luglio 2015 (protocollo n. 20943), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 51/1992;

considerata la situazione dei comuni sopra citati, risultante dalla documentazione che accompagna, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, il disegno di legge n. 144 e da cui è emerso che la fusione dei suddetti comuni comporterebbe sicuri vantaggi per i residenti e per la gestione amministrativa e finanziaria delle amministrazioni stesse;

rilevata la necessità di deliberare l'effettuazione di un referendum consultivo su tutto il territorio dei Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo, in quanto ritenuto opportuno sentire l'intera popolazione dei tre comuni coinvolti nella fusione in oggetto, al fine di provvedere alla successiva eventuale approvazione della legge sull'istituzione del nuovo comune conseguente alla fusione dei tre comuni;

ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum possa consistere nella seguente formula:
“Volete l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Campiglia Cervo, mediante la fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo?”;

considerato che ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 4/1973 il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, a seconda che la deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 31 luglio;

considerato inoltre che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni referendarie si farà fronte secondo il disposto di cui all'articolo 40 della l.r. 4/1973 che prevede una anticipazione delle spese per le operazioni referendarie da parte dei comuni interessati e un successivo rimborso da parte della Regione;

preso atto che la I commissione consiliare permanente in data 20 luglio 2015 ha espresso in proposito parere favorevole a maggioranza

d e l i b e r a

- di effettuare un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), per l'istituzione del nuovo Comune di Campiglia Cervo mediante fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo, richiesta dalle stesse amministrazioni comunali con le deliberazioni consiliari, rispettivamente, n. 47 del 4 febbraio 2015, n. 38 del 4 febbraio 2015 e n. 40 del 4 febbraio 2015;

- che la consultazione referendaria venga indetta, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 4/1973, con decreto del Presidente della Giunta regionale in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre su tutto il territorio dei Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo e che il quesito da sottoporre a referendum consista nella seguente formula:

“Volete l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Campiglia Cervo, mediante la fusione degli attuali Comuni di Campiglia Cervo, di Quittengo e di San Paolo Cervo?”.

(o m i s s i s)